

Disposizioni regolamentari relative a modifiche di afferenza del personale docente a Dipartimenti anche di nuova istituzione (seduta del Senato Accademico del 29.1.2008).

1. Sino al definitivo riassetto normativo della regolamentazione interna di Ateneo, ed al fine di garantire una compiuta regolazione degli effetti conseguenti alle richieste di afferenza del personale docente, trovano applicazione le disposizioni che seguono.

2. Nel caso di opzione di afferenza del personale docente a Dipartimento diverso da quello di appartenenza, le attrezzature, gli arredi e corredi (quali, a titolo meramente esemplificativo, computers, stampanti, scrivanie, armadi, materiale bibliografico, cancelleria, etc.) acquisiti - con fondi del Dipartimento di appartenenza - su richiesta o a servizio di singoli docenti, i quali abbiano espresso opzione di afferenza ad altro Dipartimento, sono assegnati in dotazione a quest'ultimo, che ne assicura il mantenimento dell'originaria finalizzazione individuale.

3. I fondi di ricerca assegnati individualmente al personale docente seguono l'afferenza espressa da quest'ultimo. La relativa gestione amministrativa è assicurata dal Dipartimento al quale il personale docente interessato risulta afferente nel momento in cui occorre assumere l'impegno di spesa; a tali fini, il Segretario del Dipartimento della precedente afferenza presenta all'altro Dipartimento il rendiconto contabile della gestione amministrativa dei fondi espletata sino alla data della nuova opzione di afferenza.

4. Tutte le disposizioni che precedono trovano applicazione anche per il caso di opzione di afferenza a Dipartimenti di nuova istituzione espressa dal personale docente già appartenente ad altro, o ad altri, Dipartimento/i.

5. In tutti i casi sopra considerati, la destinazione individuale dei locali assegnati a "studi" del personale docente non può essere mutata a causa del mutamento di afferenza.